

Concorrenza e Aiuti di Stato

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

Il settore Concorrenza e Aiuti di Stato degli contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Ad eccezione della procedura riguardante Recupero del credito di imposta concesso agli autotrasportatori professionisti, la cui apertura risale al 1999, le altre due procedure sono relativamente recenti, essendo state avviate nel corso del 2006 e 2007.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase contenziosa ex articolo 228 del trattato CE. Due di esse sono giunte allo stadio del ricorso davanti alla Corte di giustizia, mentre una si trova nella fase del parere motivato.

Per tutte le procedure si ipotizzano impatti finanziari sul bilancio dello Stato, in termini positivi, derivanti dagli introiti per il recupero degli aiuti illegittimamente concessi.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1999/2219	Recupero del credito di imposta concesso agli autotrasportatori professionisti nell'anno 1992.	PM2 C- 280/95	Si
Scheda 2 2006/2456	Aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MM2 C- 207/05	Si
Scheda 3 2007/2229	Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione.	MM2 C-99/02	Si

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 1999/2219 – ex articolo 228 del Trattato CE.**

“Recupero del credito d'imposta concesso agli autotrasportatori professionisti nell'anno 1992”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell'autotrasporto di persone e di cose; Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Violazione

La Commissione contesta la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 Maggio 1998 (causa C-280/1995), con cui la Corte, ha dichiarato illegittimi gli aiuti di stato erogati a favore degli autotrasportatori nell'anno 1992, sottoforma di credito d'imposta relativo ad un'imposizione fiscale sull'acquisto di carburante, sancendo l'obbligo per l'Italia, di recuperare l'importo dell'aiuto concesso maggiorato degli interessi maturati a partire dalla data in cui l'aiuto è stato erogato.

Nella pendenza della procedura, la Commissione ha adottato il Regolamento “De Minimis”, in base al quale gli aiuti concessi ad un'impresa fino ad un massimo di 100.000 Euro per un periodo di tre anni sono ritenuti compatibili con il trattato; tale Regolamento, in particolare, ricomprende gli aiuti concessi nel settore dei trasporti aventi ad oggetto l'acquisto dei carburanti ed ha efficacia retroattiva, applicandosi anche agli aiuti erogati anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento (Dicembre 2006). Pertanto, sulla base del nuovo Regolamento, sono tenute al rimborso soltanto le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per un importo superiore a 100.000 Euro. Si tratta, in particolare, delle seguenti: Arcese Trasporti, Bertani Trasporti, Autotrasporti Pigliaceli, Fercam e Waste Italia S.p.A, per un importo complessivo di E 1.917.603 al lordo degli interessi. Fra queste, Waste Italia si è opposta alla restituzione dell'aiuto (importo complessivo pari a E 200.474,43) sostenendo di essere esentata dall'obbligo di restituzione in quanto non svolge più attività di autotrasporto.

Stato della Procedura

Parere Motivato ex art. 228 del Trattato CE in data 20 Marzo 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un impatto positivo. Il recupero delle somme dovute determinerà un introito nel bilancio statale.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 228 del Trattato CE**

“Recupero di aiuti di stato illegittimi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze

Violazione

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha provveduto ad avviare una messa in mora ex art. 228 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, in quanto – in seguito alla pronuncia della Corte di giustizia del 1° giugno 2006 (causa C 207/05) che aveva accertato che l'Italia era venuta meno agli obblighi comunitari in quanto non aveva adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune – questa non aveva provveduto a conformarsi alla sentenza emessa in sede comunitaria. La questione ha ad oggetto il recupero delle esenzioni fiscali e dei prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore delle imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. Nella messa in mora la Commissione lamenta che sono state fornite solo le indicazioni inerenti il recupero dei prestiti agevolati, nulla informando circa l'esenzione sulle imposte sul reddito.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 228 nel dicembre 2006.

Il governo italiano ha fornito risposta con note del febbraio e marzo 2007, nelle quali ha informato la Commissione circa il recupero dei prestiti ad interesse agevolato e delle esenzioni sulle imposte sul reddito concessi all'Italia.

Con nota del 30 marzo 2007 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti sia in merito ai prestiti ad interesse agevolato (in particolare, il numero dei beneficiari che hanno rimborsato e quelli che non hanno ancora rimborsato e l'ammontare rimborsato e quello che rimane da rimborsare), sia per quanto riguarda il recupero delle esenzioni sulle imposte sul reddito (chiedendo di descrivere le misure concrete adottate), riguardo alle quali la Commissione ha indicato uno scadenziario delle informazioni da trasmettere, pena la prosecuzione della fase precontenziosa, con l'adozione del parere motivato.

Nell'aprile del 2007 il Ministero Economia e Finanze ha trasmesso alla Commissione l'elenco dei beneficiari dell'aiuto con l'indicazione delle somme da rimborsare e quelle già rimborsate; il numero dei beneficiari che hanno rimborsato e che devono ancora rimborsare; il numero di ingiunzioni di pagamento già comunicate. Nella stessa nota l'Italia ha confermato la sussistenza delle condizioni operative per provvedere, nei tempi indicati dalla Commissione, a fornire le informazioni richieste e ad adottare le successive fasi della procedura di recupero.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'impatto finanziario per il bilancio dello Stato è positivo: esso consiste nel recupero degli aiuti di Stato che sono stati ritenuti illegittimi con sentenza della Corte di giustizia.

Scheda 3 - Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex articolo 228 del Trattato CE.

“Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione, con Parere Motivato del 18/07/2007 ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 01/04/2004 n. C- 99/02 con la quale era stata accertata la violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi derivanti dalla Decisione n. 2000/128/CE della Commissione, con cui era stata affermata l'illegittimità degli aiuti di stato erogati per finanziare interventi a sostegno dell'occupazione

Tale Decisione, in particolare, qualificando gli aiuti in questione quali illegittimi ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE, prevedeva l'obbligo per l'Italia di provvedere senza ritardo al recupero degli Aiuti erogati, obbligo di cui la Corte, con la menzionata sentenza, accertava l'inadempimento.

Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità da un lato ammettevano di non aver provveduto al recupero degli aiuti imposto dalla Decisione, persistendo pertanto la violazione del diritto comunitario accertata dalla successiva sentenza della Corte C-99/02; dall'altro, le Autorità giustificavano il mancato recupero dell'importo (successivamente quantificato dalle Autorità in 344 milioni di Euro ai quali aggiungere 175 milioni di Euro a titolo di interessi) affermando che il sistema normativo nazionale rendeva arduo procedere al recupero dell'aiuto, e quindi a dare esecuzione alla sentenza della Corte.

Tali argomentazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione: in primo luogo, la Commissione ha evidenziato come le autorità si siano limitate a recuperare gli aiuti per un importo pari 1,6 milioni di Euro, senza peraltro precisare se tale importo fosse recuperato a titolo di “capitale” o a titolo di “interesse” degli aiuti erogati; in secondo luogo, la Commissione ha ribadito il principio, confermato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo il quale uno Stato membro non può violare il diritto comunitario adducendo, come giustificazione, che tale violazione è una conseguenza delle caratteristiche intrinseche del proprio ordinamento interno.

In particolare la Commissione, ribadendo quanto precedentemente affermato dalla Corte con Sentenza, ha affermato che uno Stato membro può non recuperare un aiuto illegittimo che ha l'obbligo di recuperare quando ciò sia oggettivamente impossibile, non essendo pertanto sufficiente una mera “difficoltà” del recupero derivante dalle caratteristiche dell'ordinamento interno.

Stato della Procedura

E' stato notificato un Parere Motivato in 18/07/2007 ai sensi dell'articolo 228 TCE.

Impatto finanziario

Si rilevano conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell'importo degli aiuti erogati.

Energia

PAGINA BIANCA

Energia

Le procedure del settore energia sono relativamente recenti, essendo state avviate tra il 2004 ed il 2006. Non si rilevano per tali procedure impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, nelle due fasi della messa in mora e del parere motivato.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ENERGIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2004/5061	Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.	PM	No
Scheda 2 2005/4669	Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità.	MM	No
Scheda 3 2006/2057	Trasposizione non conforme della direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità.	PM	No
Scheda 4 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia).	MM	No
Scheda 5 2007/1003	Mancato recepimento direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.	MM	No
Scheda 6 2007/1004	Mancato recepimento direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia	MM	No

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2004/5061** ex art. 226 Trattato CE

“Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico/
Provincia Autonoma di Bolzano.**Violazione**

La Commissione, in seguito alla ricezione di alcune denunce riguardanti le procedure a livello regionale e comunale per il rilascio di permessi di costruzione e gestione di impianti di energia idroelettrica, ha richiesto all'Italia informazioni sull'argomento. La questione riguarda, nell'ambito del settore energia, il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Stato della Procedura

Il 28 giugno 2006 la Commissione ha provveduto ad emettere un parere motivato ex art. 226 TCE nei confronti dell'Italia. Con note del giugno e del luglio 2007 la Provincia Autonoma di Bolzano ha fornito a Bruxelles le informazioni richieste in merito agli impianti idroelettrici. Pertanto, la procedura dovrebbe essere in fase di chiusura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2005/4669 ex art. 226 del Trattato CE**

“Applicazione direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Attività Produttive/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Violazione

La violazione ha ad oggetto il recepimento della direttiva 2001/77/CE, riguardante la promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

La direttiva in questione prevede che gli Stati Membri mettano in vigore entro il 27 ottobre 2003 tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa comunitaria.

La Commissione ritiene che il Governo italiano, con l'adozione del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione direttiva 2001/77/EC), abbia provveduto al recepimento meramente formale della direttiva nell'ordinamento italiano, rendendo così necessario un intervento legislativo integrativo.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 il 10 aprile 2006.

Con l'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si è provveduto ad integrare la normativa nazionale nel senso richiesto dalla Commissione europea, prevedendo le azioni volte a promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2001/77/CE.

Pertanto, si attende la chiusura della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non derivano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2057 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Con messa in mora del 04.04.2006, la Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20).

La Commissione rileva che la normativa italiana, pur prevedendo dei meccanismi di tutela dei consumatori, non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva) . Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di cui all'articolo 3 paragrafo 9: l'Italia non avrebbe informato la Commissione sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente, laddove tali informazioni avrebbero dovuto essere fornite al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale. Con specifico riferimento ai prezzi applicati, l'Italia avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione, infine, ha ritenuto incompatibile con l'art 15 della Direttiva il fatto che la normativa italiana non garantisca, all'interno delle imprese che svolgono attività di distribuzione dell'energia elettrica, un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

Stato della Procedura

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato CE, a cui le autorità hanno dato seguito adeguando la normativa nazionale ad alcuni dei rilievi sollevati: con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 è stata eliminata la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico, rispetto ad altri operatori, nell'accesso alla distribuzione dell'energia sulla frontiera italo-francese; quindi, in data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese, operanti nel settore della distribuzione dell'energia elettrica, che svolgono anche attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

E' attesa, quindi, l'archiviazione della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia

Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili- rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE (fonti energetiche rinnovabili). L'articolo 5 prevede il rilascio, da parte degli Stati membri, di una attestazione (cosiddetta “garanzia di origine”) comprovante che l'energia elettrica sia stata effettivamente prodotta mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

La Commissione rappresenta di aver ricevuto una denuncia da parte della società HSE (una società attiva nel settore della produzione dell'energia elettrica in Slovenia) in cui si lamenta il mancato riconoscimento delle garanzie rilasciate dalle autorità competenti in Slovenia. A seguito di tale denuncia la Commissione ha rilevato, da un lato, come la menzionata normativa comunitaria sia stata correttamente trasposta mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11 comma 10 prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengono riconosciute in Italia; dall'altro, ha rilevato come il menzionato articolo sia stato tuttavia interpretato dal MISE in maniera tale da escludere il riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005 (l'interpretazione contenuta nell' “Informativa” pubblicata sul sito web della società Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.A, che costituisce l'organismo competente per il rilascio delle garanzie di origine.) Tale interpretazione integrerebbe, una violazione dell'obbligo di riconoscimento delle garanzie. Il MISE, nel dare seguito a tali rilievi, ha affermato la legittimità della normativa nazionale, rappresentando che il mancato riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate in Slovenia è legittimo alla stregua della Comunicazione della Commissione del 7 Dicembre 2005: in tale comunicazione, viene specificato che, affinché la garanzia di origine rilasciata in un determinato Stato membro possa essere riconosciuta in altri Stati membri, si rende necessario che lo Stato in cui la garanzia è rilasciata abbia attuato la normativa comunitaria, nominando delle autorità competenti per il rilascio delle garanzie ed assicurando l'esistenza di un sistema accurato ed affidabile. In particolare, nella Comunicazione in questione la Slovenia figura quale Stato membro in cui siffatto sistema diventerà operativo solo nel 2006: non soddisfacendo pertanto uno dei requisiti previsti dalla Commissione ai fini del reciproco riconoscimento delle garanzie, il mancato riconoscimento da parte dell'Italia viene ritenuto legittimo ai sensi della normativa comunitaria.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE in data 21 marzo 2007, a cui ha fatto seguito una Nota del Ministero dello Sviluppo Economico 23/05/2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Energia**Procedure di infrazione n. 2007/1003 ex art. 226 Trattato CE**

“Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2004/108/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

La Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 20 gennaio 2007.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana, con la quale ha invitato l'Italia a trasmettere osservazioni.

Con decreto legislativo n. 194 del 6 novembre 2007 la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il decreto di recepimento prevede che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Scheda 6 - Energia**Procedure di infrazione n. 2007/1004 ex art. 226 Trattato CE**

"Mancata attuazione direttiva comunitaria n. 2005/32/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione contesta al governo italiano la mancata trasposizione, nel diritto interno, della direttiva n. 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano l'energia.

La Commissione ha richiamato l'attenzione sul fatto che il termine per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 10 agosto 2007.

Al momento, non avendo a disposizione elementi di informazione in base ai quali poter dedurre che l'Italia abbia adempiuto all'obbligo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva comunitaria, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. La Commissione ha invitato il governo italiano a trasmettere un prospetto completo e dettagliato delle varie disposizioni nazionali che garantirebbero l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 settembre 2007 la Commissione ha emesso una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti della Repubblica Italiana.

Con decreto legislativo n. 201 del 6 novembre 2007 la direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento interno.

Si attende l'archiviazione della procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono al momento oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Il decreto di recepimento prevede che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA